



COMUNE DI BELLA

Provincia di Potenza
(Medaglia d'Oro al Merito Civile)

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 29 Giugno 2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote abitazione principale e altre.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **19.25** e prosieguo, nella sede comunale in Corso Italia n.28, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di invito diramato dal Sindaco, nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Michele Celentano nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

N.	Consigliere Comunale	Presente	Assente
1	CELENTANO Michele	X	
2	SABATO Leonardo	X	
3	LEONE Vito	X	
4	CARLUCCI Canio	X	
5	SANTORO Antonio	X	
6	GOGLIA Giuseppe	X	
7	FERRONE Carmine	X	
8	DE VITO Vito	X	
9	MATONE Giuseppe Nicola	X	
10	DI VITO Vito Antonio	X	
11	MARIANI Giuseppe	X	
TOTALE		N.11	=

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Lombardi, che cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Introduce e relaziona in merito il Sindaco-Presidente;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre**

1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze e dello 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013** la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e preso atto dei pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000, dai responsabili dei servizi “*tributi e gestione del patrimonio*”, Antonella Camerino ed “*economico finanziario*”, Lucia Priore;

UDITI gli interventi riportati nel verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

POSTA in votazione la sopra citata proposta;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti: 11 - votanti: 11 - favorevoli: 7 - contrari: 4 (Di Vito – Mariani – Matone – Santoro)

astenuti: 0

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - **ALIQUOTA DI BASE:**
aumento dello 0,20 per cento rispetto all' aliquota stabilita dallo Stat;
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:**
aumento dello 0,10 per cento rispetto all' aliquota stabilita dallo Stato;
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) la presente deliberazione diventa esecutiva con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune, per 15 gg. consecutivi.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Michele Celentano
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Lombardi
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 5607

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale viene pubblicata dal 3 luglio 2012 all'Albo Pretorio on line del Comune (art.32 Legge 69/2009) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Antonio Lombardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, data di pubblicazione della stessa.

Addì, 3.07.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Antonio Lombardi

La presente deliberazione è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Bella, 03.07.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Lombardi